

Legge di Bilancio 2018

Legge di bilancio 2018: le novità per i tributi locali

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale

Il blocco tariffe tributi locali anche per il 2018

E' prevista: la proroga al 2018 della sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti; la deroga al blocco per i comuni istituiti a seguito di fusione.

Il **comma 37**, lett. a, dell'**art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205** (legge di bilancio 2018) modifica ed integra il **comma 26**, dell'**art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208** (stabilità 2016). Il comma è così modificato ed integrato: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli **artt. 15 e 16** del testo unico di cui al **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'**art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311**, e all'**art. 2**, commi 79, 80, 83 e 86, **L. 23 dicembre 2009, n. 191**, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli **artt. 2 e 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 6 giugno 2013, n. 64**, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'**art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147**, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'**art. 4**, comma 3-bis, **D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23**, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'**art. 243-bis** del testo unico di cui al **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, o il dissesto, ai sensi degli **artt. 246** e seguenti del medesimo testo unico di cui al **D.Lgs. n. 267 del 2000**". Pertanto, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, è prevista anche per il 2018.

Le deroghe e le esclusioni al blocco

Ci sono diverse deroghe ed esclusioni al blocco.

1) deroga per fusione comuni. La disposizione è una novità. Per il 2018 è prevista una deroga alla proroga del blocco degli aumenti delle aliquote regionali e comunali a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. E' prevista una armonizzazione delle aliquote a parità di gettito. La disciplina della fusione dei comuni è contenuta negli **artt. 15 e 16, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**.

2) blocco e settore sanitario. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'**art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311**, e successive modificazioni, e all'**art. 2**, commi 79, 80, 83 e 86, **L. 23 dicembre 2009, n. 191**. Le norme citate si riferiscono alle regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell'addizionale regionale all'IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali, quando gli organi preposti al monitoraggio dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano che la regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti. Più in particolare, l'**art. 2**, comma 86, della legge finanziaria per il 2010 (**L. n. 191 del 2009**) prevede che l'accertamento, in sede di verifica annuale da parte del Tavolo per la verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro, comporta l'incremento nelle misure fisse dello 0,15% dell'aliquota IRAP e dello 0,30% dell'addizionale all'IRPEF. La maggiorazione viene applicata, con le procedure previste dall'**art. 1, comma 174**, della legge finanziaria per il 2005 (**L. n. 311 del 2004**). In merito all'applicazione dell'incremento all'addizionale regionale all'IRPEF su tutti gli scaglioni di reddito, si rinvia ai chiarimenti forniti dal MEF con la **Risoluzione 15 giugno 2015, n. 5/DF**. Con il comunicato n. 235 del 16 ottobre 2014, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha confermato, per l'anno d'imposta 2014, l'applicazione delle maggiorazioni delle aliquote di IRAP e di addizionale regionale IRPEF nel solo Molise. Per l'anno d'imposta 2013, la maggiorazione era stata applicata anche alla Calabria. E' inoltre salva la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative, ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli **artt. 2 e 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35**. In mancanza di ulteriori precisazioni sul punto, è da presumersi che le manovre fiscali suddette siano da riferire a quanto prevedono, rispettivamente per le regioni e per gli enti del servizio sanitario nazionale, l'**art. 2**, comma 3 e l'**art. 3**, comma 5 del menzionato **D.L. n. 35 del 2013**, nei quali si dispone, con formulazione pressoché identica, che alla erogazione delle somme, nei limiti delle anticipazioni di liquidità assegnate, si provvede, tra l'altro, anche a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità (misure che per gli enti del SSN - viene precisato - dovrebbero essere prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente);

3) Il blocco non si applica alla Tassa rifiuti. Il divieto di deliberare aumenti dei tributi non si applica alla Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'**art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147**.

4) Il blocco non si applica alla Tariffa puntuale rifiuti. Non rientrano nell'ambito del divieto le tariffe relative alla Tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui ai [commi 667 e 668](#), dell'[art. 1, L. n. 147 del 2013](#). Questa tariffa non ha natura tributaria. Nel [comma 668](#), infatti, si parla di "tariffa avente natura corrispettiva".

5) Il blocco non si applica alla COSAP. Non rientrano nell'ambito del divieto le tariffe relative al Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all'[art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), alternativo alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Il canone in questione non ha natura tributaria.

6) Il blocco si applica al CIMP. Rientra nel divieto il Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, di cui all'[art. 62, D.Lgs. n. 446 del 1997](#), alternativo all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA). Il canone in questione ha natura tributaria.

7) Il blocco non si applica agli Enti in dissesto o in predissesto. Il divieto di deliberare aumenti dei tributi non applica per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'[art. 243-bis, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267](#) (TUEL) o il dissesto, ai sensi degli [artt. 246](#) e seguenti dello stesso [D.Lgs. n. 267 del 2000](#). Nel caso di predissesto l'ente, al fine di assicurare il graduale riequilibrio finanziario " può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente". Nel caso di dissesto, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.

8) Equilibrio di bilancio e blocco tariffe. In base alle disposizioni contenute nell'[art. 193, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), l'ente locale, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo. In tale contesto, per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio. L'accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio consente all'ente locale di disporre l'aumento delle aliquote e delle tariffe anche in deroga al c.d. blocco degli aumenti dei tributi locali? Ad avviso del MEF (Dipartimento delle finanze, [Ris. 29 maggio 2017, n. 1/DF](#)), in caso di accertamento negativo sul permanere degli equilibri di bilancio, la facoltà di aumento delle aliquote e delle tariffe può essere esercitata limitatamente ai tributi espressamente esclusi dal blocco degli aumenti.

Confermata la Maggiorazione TASI

La lett. b), [comma 37](#), dell'[art. 1](#), della legge di bilancio 2018 aggiunge al [comma 28](#), dell'[art. 1, L. n. 208 del 2015](#) il seguente periodo: "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017". Si ricorda che per l'anno 2017 il secondo periodo del [comma 28](#) prevede che "Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016". C'è quindi la conferma della maggiorazione anche per il 2018. A questo proposito si ricorda che la prima parte del [comma 28](#) aveva tenuto ferma per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali "di lusso"), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell'aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al [comma 677](#) della legge di Stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale. Il [comma 677](#) dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille. Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU.

Il blocco e il differimento per l'approvazione dei bilanci

Bisogna ricordare che nelle more del perfezionamento della legge di bilancio il Ministro dell'interno con il [decreto 29 novembre 2017](#) (G.U. 6 dicembre 2017, n. 285) ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per il 2018 degli enti locali. Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (28 febbraio 2018), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli enti locali. Ciò in virtù: dell'[art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; dell'[art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Pertanto per i tributi locali fuori dal blocco i Comuni possono deliberare entro il 28 febbraio 2018.

Imposta di soggiorno e contributo di soggiorno: fuori dal blocco

Il comma 7, dell'[art. 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 giugno 2017, n. 96](#) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'[art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), e il contributo di soggiorno di cui all'[art. 14](#), comma 16, lett. e), [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), possono, in deroga all'[art. 1, comma 26, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), e all'[art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi". Questa disposizione ha consentito ai comuni, nel corso del 2017, in costanza di blocco, di istituire e rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno (quest'ultimo limitatamente a Roma capitale). Stante la dizione della norma "A decorrere dall'anno 2017", la deroga è, a nostro avviso, applicabile anche al blocco stabilito per l'anno 2018.

Proroga per la commisurazione della TARI

Viene prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[art. 14, Direttiva n. 2008/98/CE](#)). Ciò in virtù del [comma 38, dell'art. 1, L. di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205](#), in base al quale "All'[art. 1, comma 652, terzo periodo, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018".

Abrogate norme in materia di riscossione delle entrate degli enti locali

Il [comma 39, dell'art. 1, della legge di bilancio 2018](#) sopprime l'[art. 1, comma 11, secondo periodo, D.L. n. 148 del 2017](#) che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali.

[Art. 1, commi 37, 38, 39, L. 27 dicembre 2017, n. 205 \(G.U. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.\)](#)

Documenti correlati:

News » [Le disposizioni in materia di tributi locali contenute nella Legge di Bilancio 2018](#)
